

PARERE 23 NOVEMBRE 2021

527/2021/I/GAS

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
RECANTE RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI
GENERALI DEL SISTEMA DEL GAS APPLICATI ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS
NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito: Regolamento GBER) e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge con la legge 22 aprile 2021, n. 55;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021, recante "*modifica al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e*

- del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19" (di seguito: decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021), trasmesso all'Autorità il 28 ottobre 2021 (prot. Autorità 40266 del 29 ottobre 2021);
- il disegno di legge recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024" approvato dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2021 e pubblicato sul sito del Governo (di seguito: DDL Bilancio 2022)
 - la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
 - la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG 2020-2023);
 - la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, deliberazione 278/2021/R/com (di seguito: deliberazione 278/2021/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, deliberazione 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2021, deliberazione 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
 - le Memorie dell'Autorità 18 ottobre 2021, 438/2021/I/com, (di seguito: memoria 438/2021/I/com) e 9 novembre 2021, 486/2021/I/com (di seguito: memoria 486/2021/I/com), presentate alle Commissioni parlamentari competenti, rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*" (di seguito: Linee guida europee);
 - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*" (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
 - la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 224/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'8.7.2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
 - la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. 22416 del 18 ottobre 2021 (prot. ARERA 39633 del 25 ottobre 2021) recante richiesta di parere sullo Schema di decreto recante rideterminazione dei

corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas (di seguito: Schema di decreto);

- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa o CSEA) prot. 27560 del 2 novembre 2021 (prot. Autorità 40895 del 3 novembre 2021) recante informazioni ai fini del parere dell’Autorità previsto dall’art. 21 della legge 167/17 (di seguito: comunicazione 3 novembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- lo Schema di decreto, trasmesso all’Autorità dal Ministero della transizione ecologica ai fini del parere previsto dall’articolo 21 della legge 167/17, contiene norme per la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale (anche dette imprese gasivore) in applicazione della sezione 3.7.1 delle vigenti Linee guida europee e in conformità con l’articolo 44 del Regolamento GBER;
- l’iter previsto da tale norma primaria attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, le cui funzioni in materia di energia sono state trasferite al Ministero della transizione ecologica (MiTE), la competenza ad emanare, sentita l’Autorità, il decreto con cui sono “*definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale*”;
- la medesima norma primaria attribuisce all’Autorità il successivo compito di adeguare la regolazione tariffaria provvedendo, sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al punto precedente, “*alla rideterminazione i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico a carico dei clienti finali*”;
- lo Schema di decreto, per le finalità di cui ai precedenti alinea, stabilisce:
 - a) l’istituzione di un elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale ed i requisiti delle imprese che possono esservi iscritte;
 - b) la tipologia dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema del gas;
 - c) i criteri per riconoscere l’esonero per le imprese che utilizzano il gas naturale come materia prima per uso non combustibile;
 - d) i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale applicati alle imprese beneficiarie;
 - e) che le imprese in difficoltà, come definite dagli *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01*, non possono fruire di agevolazioni;
- lo stesso Schema di decreto prevede altresì che la Cassa abbia un ruolo attuativo di estrema rilevanza per la gestione operativa del meccanismo, del tutto analogo

a quello che svolge per gli energivori elettrici, e in particolare, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità, costituisca, in riferimento a ciascun anno di competenza, un elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, dando altresì evidenza di quelle con consumi superiori a 1 milione di Smc3/anno, per le quali, se il gas naturale è consumato per usi non energetici, è prevista l’esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG}.

CONSIDERATO CHE:

- con la Comunicazione C(2020) 224/02, la Commissione europea ha ritenuto opportuno, *“in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese”*, modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare le Linee guida europee in tema di aiuti di Stato nei settori dell’energia e dell’ambiente;
- la Comunicazione C(2020) 224/02, stabilisce, fra l’altro, la modifica dell’allegato 4 delle Linee guida europee in relazione alle modalità di determinazione dell’intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di utilizzare la media aritmetica calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo (di seguito: VAL) e ai consumi dell’impresa, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari; la Commissione ritiene che il passaggio a questo metodo di calcolo non costituisca una modifica notificabile;
- inoltre, con la medesima Comunicazione C(2020) 224/02, la Commissione europea ha prorogato il periodo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà e ha integrato il punto 16 delle Linee guida europee prevedendo che *“I presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021”*;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 27 ottobre 2021, per la cui attuazione è stata approvata la deliberazione dell’Autorità 479/2021/R/eel, prevede che i dati dell’annualità 2020 non siano utilizzati ai fini del calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato; e che pertanto ai fini del calcolo del VAL di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 21 dicembre 2017, del consumo di cui all’articolo 5, comma 1 lettera c) e del fatturato di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, venga utilizzata la *“media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell’annualità 2020”*;
- lo stesso decreto prevede altresì che per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, è determinato dall’Autorità con riferimento all’anno 2019;
- la struttura della disciplina per le agevolazioni alle imprese gasivore è simile a quella delle imprese energivore elettriche, e utilizza il medesimo concetto di *“periodo di riferimento”* (ovvero il triennio [n-4; n-3; n-2] rispetto alla

competenza dell'anno *n*; *cf*r articolo 2, comma 1, lettera l dello Schema di decreto); tuttavia si riscontrano alcune differenze, tra cui:

- a) le agevolazioni per “intensità gasivora” rispetto al fatturato sono concesse anche per valori inferiori al 2%, a differenza delle agevolazioni per imprese energivore elettriche che non sono concesse al di sotto di tale soglia (articolo 4, comma 2, lettera b), tabella 2);
- b) non sono previste misure analoghe a quelle introdotte per le imprese energivore elettriche con il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 ottobre 2021, in attuazione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 224/02;
- c) la previsione che nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora sul VAL risultino negativi (cioè, un valore negativo calcolato sulla media triennale dei valori annuali dichiarati) l'impresa sia impossibilitata non solo ad accedere alle agevolazioni relative all'intensità gasivora su VAL (come previsto per le imprese energivore elettriche) ma anche a quelle relative all'intensità gasivora su fatturato (articolo 4, comma 3, dello Schema di decreto);
- d) non è specificato se il suddetto periodo di riferimento si applichi anche alla verifica della soglia di 1 milione di sm^3/anno di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, dello Schema di decreto.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di specifiche verifiche tecniche condotte con CSEA, per la data del 1 gennaio 2022 riportata nello Schema di decreto (*cf*r articolo 1, comma 1, e articolo 7, comma 1) non risulta operativamente fattibile l'implementazione da parte della medesima CSEA di un nuovo sistema informatico di raccolta delle dichiarazioni da parte delle imprese gasivore (c.d. “portale”) propedeutico e tecnicamente necessario alla definizione, tenuta ed aggiornamento degli elenchi, dal momento che CSEA ad oggi non dispone di dati sul consumo di gas naturale sulle imprese a forte consumo di gas naturale, nemmeno per quelle imprese che potrebbero essere già registrate come imprese energivore elettriche;
- il meccanismo disegnato dallo Schema di decreto prevede all'articolo 8 disposizioni in tema di efficienza energetica che richiedono interazione con ENEA, in quanto ente depositario, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 5, del decreto legislativo 102/2014, delle diagnosi energetiche conformi all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini della verifica della sussistenza dei casi indicato dal comma 4 dello stesso articolo 8, nei quali l'impresa deve procedere alla restituzione del beneficio già riconosciuto.

CONSIDERATO CHE:

- il deciso miglioramento delle prospettive economiche a livello globale, accompagnato dall'emergere di criticità locali nelle catene di approvvigionamento

- per effetto della pandemia da COVID-19, ha alimentato, nel corso dell'anno 2021, un generalizzato aumento dei costi delle materie prime nei mercati internazionali;
- si è evidenziato pertanto uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle commodities energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas;
 - l'effetto sulla platea dei consumatori è stato, tuttavia, mitigato con una serie di interventi straordinari adottati dall'Autorità con le deliberazioni 278/2021/R/com e 396/2021/R/com che per il settore gas, grazie alle risorse finanziarie rese disponibili dal Governo, hanno consentito di annullare le componenti tariffarie RE e REt per il IV trimestre 2021;
 - per il I trimestre 2022, il DDL Bilancio 2022 prevede, tra l'altro, che l'Autorità *“al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, che l'ARERA riduca le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022 riduca le aliquote degli oneri generali elettrici e gas;”*
 - i valori delle componenti RE/REt che verrebbero reintrodotti al termine dell'efficacia delle misure di cui al precedente alinea sono al momento stimabili in base a quanto previsto dalla deliberazione 278/2021/R/com che prevede livelli ridotti, già decisi a giugno 2021, con un impatto praticamente dimezzato rispetto a quelli in vigore nel III trimestre 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Commissione europea ha pubblicato per consultazione pubblica una versione preliminare della disciplina sugli aiuti di Stato per il clima, la tutela dell'ambiente e l'energia, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2022;
- in base alla bozza pubblicata per la consultazione, la lista dei settori agevolabili potrebbe essere ridotta rispetto a quella indicata nell'allegato allo Schema di decreto in esame, basata sul valore del 4% dell'indicatore di “intensità di scambi internazionali” (*trade intensity*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione 213/2015/A) prevede che i pareri formulati dall'Autorità nell'ambito di procedimenti intestati ad amministrazioni terze sono tempestivamente pubblicati salvo che sussistano motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, oppure che l'amministrazione procedente faccia formale e motivata richiesta entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, nell’ambito dell’attività consultiva che l’Autorità svolge ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 481/95, parere complessivamente favorevole con due condizioni e alcune raccomandazioni, allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Capo di gabinetto del Ministro della Transizione ecologica con comunicazione del 25 ottobre 2021, valevole come parere previsto dall’articolo 21, della legge 167/17;
- condizionare il parere favorevole alle seguenti modifiche, in relazione a:
 - a) il termine di decorrenza della misura, che dovrebbe essere posticipato per permettere la realizzazione del necessario sistema informativo, in modo da evitare operazioni di conguaglio, che scontano noti problemi applicativi in caso di intervenuto cambio di fornitore. Anche allo scopo di consentire alla Cassa di organizzare le risorse informatiche necessarie (da acquisire con procedure di evidenza pubblica), l’Autorità ritiene che il termine dell’articolo 1, comma 1, dovrebbe essere posticipato almeno al 1 ottobre 2022, e il termine dell’articolo 7, comma 1, almeno al 1 aprile 2022 in relazione al numero limitato di imprese che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 7 dello schema di Decreto (consumo di gas naturale per uso non energetico); andrebbe di conseguenza eliminato il comma 2 dell’articolo 6 che dà esplicito mandato all’Autorità per l’effettuazione di *“conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1 gennaio”*;
 - b) la previsione dell’articolo 4, comma 2, lettera b (tabella 2), dello Schema di decreto, che comporta agevolazioni alle imprese gasivore anche sotto la soglia del 2% del fatturato; tale previsione dovrebbe essere modificata prevedendo, in analogia a quanto già disposto per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di limitare il riconoscimento alle sole imprese la cui *“intensità gasivora”* rispetto al fatturato sia superiore almeno al 2%; in tal modo si eviterebbe uno sforzo amministrativo per imprese a cui il beneficio sarebbe di lievissima entità in relazione al fatturato;
- raccomandare al Ministro della transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, di modificare e integrare le disposizioni dello Schema di decreto in relazione ai seguenti aspetti della disciplina delle agevolazioni per imprese gasivore:
 - a) la previsione dell’articolo 4, comma 3, dello Schema di decreto, in cui è previsto che in caso di *“VAL negativo”* (cioè, un valore negativo della media triennale dei VAL annuali) l’impresa non possa accedere alle agevolazioni comporta la verifica del VAL per tutte le imprese gasivore che presentano la dichiarazione alla CSEA, anche se non si avvalgono delle agevolazioni legate al VAL. Si raccomanda pertanto, a fini di semplificazione, di adottare una disposizione sul VAL negativo del tutto analoga a quella in essere nella disciplina delle agevolazioni per energivori elettrici, con effetti di semplificazione;

- b) la mancanza di previsioni analoghe a quelle di recente introdotte, con il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 ottobre 2021, di deroga del triennio di riferimento per tenere conto di effetti Covid-19 sui prezzi e consumi nel 2020 potrebbe comportare effetti non desiderabili nella formazione dell'elenco delle imprese gasivore. Si raccomanda pertanto un pieno allineamento di tali misure nelle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas;
 - c) la mancanza di previsioni in capo ad ENEA potrebbe ostacolare i recuperi di agevolazioni già riconosciute, nei casi previsti dall'articolo 8, comma, dello Schema di decreto; si raccomanda pertanto un rafforzamento delle attività di CSEA, anche prevedendo la possibilità di ricorrere all'utilizzo di risorse ENEA, opportunamente compensate, prevedendo che la responsabilità dei controlli riguardo l'uso efficiente dell'energia ricada esclusivamente sull'ENEA, che dovrebbe comunque comunicare a CSEA, con cadenze stabilite dall'Autorità, l'elenco delle imprese che hanno, o non hanno più, diritto al beneficio, e altri dati necessari alla restituzione;
 - d) la mancata specificazione sulle modalità di calcolo per la verifica della soglia di 1 milione di sm^3/anno di cui all'articolo 7, commi 1 e 4; le disposizioni dello Schema di decreto non indicano, infatti, il periodo temporale rispetto a cui sono misurati i consumi per confrontare il livello effettivo (medio) con la soglia: occorre in particolare specificare se il "periodo di riferimento" triennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) si applica anche per tale soglia;
- segnalare al Ministro della transizione ecologica, nel quadro della suddetta attività consultiva, che:
 - a) l'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 prevede esplicitamente che "*il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*": a tale proposito, nonostante quanto indicato all'articolo 1, comma 2, lettera c) dello Schema di decreto, il medesimo Schema non riporta alcuna disposizione attuativa della citata previsione di legge; il decreto deve essere pertanto implementato in tal senso;
 - b) la imminente definizione, a seguito della consultazione pubblica in corso, delle nuove Linee guida europee per gli aiuti di Stato per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia, e in particolare il più stringente criterio che molto probabilmente la Commissione europea adotterà in relazione alla *trade intensity* minima del 20% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia, comporterà una modifica della disciplina in esame entro un tempo molto breve (31 dicembre 2023), implicando pertanto scarsa certezza per alcune delle imprese interessate dall'attuale allegato allo Schema di decreto riportante la lista dei settori ammessi; l'allegato al medesimo Schema di decreto dovrebbe pertanto

- essere riesaminato alla luce di tale imminente modifica del quadro ordinamentale europeo;
- c) l’Autorità in più occasioni ha segnalato al Parlamento e al Governo la necessità di provvedere con risorse derivanti dal bilancio dello Stato alla copertura di misure di politiche pubbliche esterne al sistema energetico, quali le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia: con disposizione di legge andrebbe quindi modificata in via strutturale la forma di finanziamento delle agevolazioni alle imprese gasivore, oggetto dello Schema di decreto in esame, che graverebbero sull’utenza gas, come auspicato da ultimo – con riferimento alle agevolazioni per imprese a forte consumo di energia elettrica – con le Memorie presentate alle Commissioni parlamentari competenti, rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 438/2021/I/com e 486/2021/I/com;
 - d) andrebbe inoltre previsto, sempre con disposizione di legge, un incremento della pianta organica della Cassa per la gestione dei meccanismi relativi alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dall’articolo 21, della legge 167/17 e dell’articolo 2 della legge, comma 6, della legge 481/95, parere complessivamente favorevole, con due condizioni, allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministero della transizione ecologica con comunicazione del 25 ottobre 2021, nonché con le raccomandazioni e le segnalazioni indicate in motivazione;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro della Transizione Ecologica;
3. di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, trascorsi quindici giorni dalla trasmissione di cui al precedente punto 2., salvo motivata richiesta dell’amministrazione precedente.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini